

LA COMMISSIONE ELETTORALE DI GARANZIA

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n°508;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n°132;
- VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, in particolare gli artt. 21 e 37;
- PRESO ATTO della nota prot. 2735/S- 2 del 28/05/2024, con la quale si verbalizza l’esito delle operazioni di voto del Collegio dei docenti relativa alla composizione della Commissione Elettorale di Garanzia e della Commissione del seggio elettorale;
- VISTO il verbale n°1 del 28/05/2024 della Commissione elettorale di garanzia,

all’unanimità delibera di approvare l’Articolato attuativo delle modalità e delle procedure elettorali per l’elezione del Direttore artistico del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, in carica per il triennio 2024 – 2027, secondo il testo di seguito riportato:

ARTICOLATO ATTUATIVO DELLE MODALITA’ E DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL CONSERVATORIO “NINO ROTA” DI MONOPOLI

ART. 1

Indizione delle votazioni

Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore artistico del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

ART. 2

Elettorato passivo

1. Ai sensi dell’Art. 21, comma 3 e dell’Art. 37 comma 2 dello Statuto, possono concorrere alla elezione per la carica di Direttore artistico del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altre Istituzioni, che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver maturato un servizio effettivo di almeno 5 (cinque) anni nel ruolo di appartenenza;
- b) non aver riportato provvedimenti disciplinari, superiori alla censura, correlati alla propria funzione, per i quali non siano già stati riabilitati;
- c) non aver subito condanne penali passate in giudicato;
- d) pregressa esperienza di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

2. Il possesso dei titoli costituenti i requisiti di ammissibilità attestati dai candidati è soggetto a verifica da parte della Commissione elettorale.

3. L’elettorato passivo è riservato a coloro i quali presenteranno la domanda con la propria candidatura indirizzandola alla Commissione elettorale di Garanzia: detta domanda dovrà necessariamente, pena l’esclusione, essere assunta al protocollo dell’Istituzione entro le ore 14,00 del giorno venerdì 28 giugno 2024. La domanda potrà essere:

- a) consegnata direttamente dall’interessato o da persona delegata presso l’Ufficio protocollo del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, nei giorni e orari di apertura dello stesso al pubblico;
- b) trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante); in tal caso occorrerà altresì anticipare, entro il medesimo termine, a mezzo di posta elettronica

all'indirizzo e-mail rota@conservatoriodimonopoli.org la domanda, corredata dalla copia del documento d'identità in corso di validità debitamente firmata;

c) inviata con PEC al seguente indirizzo: conservatoriorota-monopoli@pec.it

La candidatura dovrà essere corredata da un documento programmatico sottoscritto da almeno 10 (dieci) docenti elettori.

Il nominativo di ciascun docente sottoscrittore dovrà essere precisamente indicato in stampatello maiuscolo con firma leggibile e per esteso nell'apposita scheda, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Il documento programmatico di ciascun candidato sarà affisso all'Albo e pubblicato sul sito web del Conservatorio.

ART. 3

Elettorato attivo

Ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n°132 e dell'Art. 21 comma 3 dello Statuto del Conservatorio, l'elettorato attivo è costituito dai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno annuale che, alla data di effettuazione del primo turno di votazioni, risultino in servizio presso il Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli.

L'elenco provvisorio dell'elettorato attivo sarà affisso all'Albo dell'Istituzione.

L'elenco definitivo sarà affisso all'Albo in data 16 settembre 2024..

ART. 4

Commissione Elettorale

1. Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione elettorale di garanzia. I componenti di detta Commissione non possono presentare la propria candidatura all'elezione del Direttore artistico.
2. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni e ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:
 - a) Acquisizione degli elenchi degli elettori.
 - b) Verifica delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse.
 - c) Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature.
 - d) Disposizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
 - e) Compilazione dei verbali delle sedute della Commissione.
 - f) Valutazione e decisione su ogni tipo di controversia e/o contestazione dovesse verificarsi nel corso dei diversi periodi elettorali, delle operazioni di voto e di scrutinio.
 - g) Esame del materiale dell'elezione e dei verbali dello scrutinio, che saranno consegnati dal Presidente della Commissione di seggio.
 - h) Esame e valutazione di eventuali ricorsi.
 - i) Proclamazione dell'eletto.

ART. 5

Calendario delle elezioni e apertura dei seggi

1. Le elezioni hanno luogo presso l'aula 22 del Conservatorio secondo il seguente calendario:

Prima votazione

**da martedì 17 settembre a venerdì 20 settembre 2024
dalle ore 12.00 alle ore 16.00**

Seconda votazione

**da lunedì 30 settembre a giovedì 3 ottobre 2024
dalle ore 12.00 alle ore 16.00**

2. Per l'espletamento delle votazioni il seggio è aperto per le operazioni preliminari a partire dalle ore 11.00 di ogni giorno stabilito.

ART. 6

Commissione di seggio

1. Il seggio elettorale è costituito dai tre componenti eletti dal Collegio dei Docenti riunitosi il 28/05/2024. I componenti di detta Commissione nonché i loro supplenti non possono presentare la propria candidatura all'elezione del Direttore artistico.
2. I membri effettivi della Commissione di seggio nominano al loro interno il Presidente che, a sua volta, nomina il segretario; controllano il materiale di voto, procedendo al conteggio delle schede e alla loro vidimazione, e assicurano che le operazioni di voto si svolgano regolarmente.
3. Il segretario redige il verbale delle operazioni di seggio.
4. Il numero delle schede vidimate e quello delle schede rimanenti dopo ciascuna votazione deve essere indicato nel verbale.
5. Nel seggio devono sempre essere presenti almeno due componenti.

ART. 7

Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.
2. Nessun elettore può compilare la propria scheda se non nell'apposita cabina elettorale. L'eventuale ricorso a diversa modalità di voto (telematica) che dovesse rendersi necessario in ossequio a disposizioni normative afferenti alla situazione epidemiologica, anche eventualmente in modalità mista, sarà tempestivamente reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo d'Istituto e sul sito web.
3. Gli elettori devono sostare nell'aula di votazione e nei suoi pressi soltanto per il tempo necessario ad esprimere il proprio voto.

ART. 8

Votazione

1. All'atto della votazione, a ciascun elettore viene consegnata una scheda unica previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità o mediante riconoscimento da parte dei componenti del seggio elettorale.
2. La scheda deve essere vidimata dalla Commissione di seggio e consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione. La scheda deve comprendere i nominativi di tutti i candidati ammessi, disposti, con la stessa evidenza, in ordine di presentazione al protocollo dell'Istituto.
3. Il voto sarà espresso mediante contrassegno con una croce sull'intestazione del nominativo di uno e un solo candidato.
4. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta dal seggio, se è segnata irregolarmente o comunque presenti segni di individuazione o tracce di scrittura, se reca l'indicazione su più di un nominativo o laddove non sia chiaramente possibile interpretare la volontà dell'elettore.
5. La partecipazione al voto sarà attestata dall'apposizione della firma sull'elenco elettorale.
6. In caso di ricorso alla modalità di voto telematica, la Commissione elettorale di garanzia ne disporrà i criteri tesi a garantire una corretta procedura delle operazioni di voto.

ART. 9

Validità della votazione

1. Affinché sia valida qualsiasi votazione, è necessario il raggiungimento di un quorum non inferiore al 50% più uno degli aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, non si procederà allo spoglio e il Presidente della Commissione elettorale di garanzia provvederà a convocare, non prima di sette giorni, un'ulteriore votazione.

ART. 10

Modalità di elezione

1. Il Direttore è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi nella prima votazione.
2. Qualora ciò non dovesse verificarsi, si procede ad una seconda votazione, con ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
3. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
4. In caso di ballottaggio, sarà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.
5. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità, nell'ordine: di servizio, di servizio nell'istituzione, di età.

6. In presenza di una sola candidatura, in seconda votazione è necessario, comunque, raggiungere la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 11

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche e avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Eventuali casi di nullità verranno decisi a maggioranza dai componenti della Commissione di seggio.
3. Le schede bianche e i voti nulli sono considerati voti validamente espressi.
4. Eventuali casi di contestazione riguardo l'operato del seggio sono esaminati e valutati dalla Commissione elettorale di garanzia.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegna le schede votate, il verbale dello scrutinio, unitamente a tutto il materiale residuo della votazione, alla Commissione elettorale di garanzia.
6. Al termine dei lavori della Commissione elettorale di garanzia, il Presidente della stessa, verifica la regolarità degli atti e la corrispondenza degli stessi al materiale consegnato dalla Commissione di seggio e procede alla comunicazione dei risultati e alla proclamazione dell'eletto, tramite provvedimento da pubblicare all'Albo e sul sito Web del Conservatorio.

ART. 12

Ricorsi

Eventuali ricorsi relativi alle decisioni della Commissione elettorale di garanzia o ai risultati della elezione dovranno pervenire alla Commissione stessa entro cinque giorni successivi alla pubblicazione. La Commissione si esprimerà sui ricorsi entro i cinque giorni successivi alla loro presentazione.


ART. 13

Pubblicità degli atti


Il presente Articolato attuativo delle modalità e delle procedure elettorali per l'elezione del Direttore artistico del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli, il decreto di indizione delle elezioni del presidente della commissione elettorale di garanzia e lo scadenario sono pubblicati all'Albo del Conservatorio e saranno inseriti nel sito web ed inviati posta elettronica a tutti gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, per assicurarne la massima diffusione.

LA COMMISSIONE ELETTORALE DI GARANZIA


M° Flavio D. Maddonni – Presidente



M° Raffaella Migailo – Componente



M° Ettore Papadia – Componente



Monopoli, 28 maggio 2024 – prot. n. 2738/S-2